



**APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE  
PRESENZE/ACCESSI E DEL SOFTWARE WINGAEP (L342)**

**IMPORTO A BASE DI GARA Euro 13.200,00 IVA ESCLUSA**

**(CIG: ZD21FFB14D)**

**CAPITOLATO D'ONERI**

U.O. SIT e Reti Informative

(P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti  
d'Innovazione Tecnologica)

Firenze, 25/09/2017

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO.....	3
ART. 2 – MODALITÀ E REQUISITI DEL SERVIZIO.....	3
ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO.....	6
ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
ART. 5 – INIZIO DELL’ESECUZIONE.....	8
ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	8
ART. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.....	8
ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.....	9
ART. 9 – BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE.....	10
ART. 10 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO. .	10
ART. 11 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO.....	10
ART. 12 – PENALITÀ: FATTISPECIE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE.....	11
ART. 13 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI – SOSPENSIONE PAGAMENTI.....	12
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	13
ART. 15 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE E RECESSO.....	14
ART. 16 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D’UFFICIO.....	14
ART. 17 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA.....	15
ART. 18 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	15
ART. 20 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	16
ART. 21 – DUVRI E COSTI SICUREZZA.....	16
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI.....	16

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha per oggetto la manutenzione degli apparati di rilevazione presenze/controllo accessi in uso presso la Città Metropolitana di Firenze nonché del relativo software di gestione WINGAEP.

## **ART. 2 – MODALITÀ E REQUISITI DEL SERVIZIO**

1. Le obbligazioni che formano oggetto dell'appalto del servizio riguardano:
  - a. la manutenzione preventiva e correttiva degli apparati di rilevazione presenze/controllo accessi installati presso le diverse sedi dell'Amministrazione riportate nell'**Allegato A – Elenco orologi-apriporte**. L'attività di manutenzione ha come obiettivo quello di garantire il regolare funzionamento degli apparati, sia attraverso interventi di manutenzione preventiva programmata sia attraverso il ripristino delle funzionalità a fronte di guasti e/o malfunzionamenti; l'attività di manutenzione correttiva in caso di guasto comprende l'analisi del guasto e la conseguente riparazione, intendendosi in quest'ultima inclusa la fornitura dei ricambi e la manodopera per l'installazione degli stessi. Il dettaglio delle modalità di svolgimento del servizio di manutenzione sono meglio descritte nel seguito del presente capitolato;
  - b. la manutenzione e la fornitura degli aggiornamenti del software WINGAEP.
2. L'appalto di questi servizi non esclude né limita in alcun modo al personale dell'Amministrazione la possibilità di accedere sia al software che agli apparati oggetto di manutenzione.
3. La manutenzione programmata comprende lo svolgimento di una visita programmata da svolgersi con frequenza annuale presso ciascun sito in cui sono allocati gli apparati. La prima visita dovrà avvenire entro 3 mesi dall'affidamento dell'appalto. In ogni caso, l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione il programma delle visite con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto allo svolgimento delle stesse. Al termine delle visite l'appaltatore dovrà fornire un resoconto delle verifiche svolte utilizzando il modello di scheda fornito dall'Amministrazione al momento della consegna; tale resoconto dovrà includere, oltre ai dati riportati nella predetta scheda e ad una relazione descrittiva, la documentazione fotografica relativa all'installazione del singolo apparato.
4. Entro e non oltre il termine di 3 (tre) mesi dall'affidamento, l'appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento del firmware degli apparati all'ultima versione disponibile per ciascuna tipologia di apparato. Al termine dell'aggiornamento dovrà essere indicato, per ogni apparato, la versione del firmware pre-esistente e quella del firmware installato con l'aggiornamento;
5. L'assistenza ed il supporto tecnico dovranno essere erogati, senza alcuna limitazione sul numero di richieste inoltrate dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria, conformemente a quanto di seguito indicato:
  - a) le richieste d'intervento potranno essere effettuate dal personale tecnico dell'U.O. SIT e Reti Informative, o altro personale indicato dall'U.O. SIT e Reti Informative, nei **giorni feriali dal lunedì al venerdì, in orario 8:00-18:00 e sabato, in orario 8:00-13:00**;

- b) le richieste d'intervento potranno essere effettuate dall'Amministrazione tramite telefono (escluso numerazioni ad addebito ripartito/completo del chiamante), fax, posta elettronica, PEC o eventuale sistema CRM messo a disposizione dell'impresa aggiudicataria e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione;
- c) si intende per **tempo di intervento** il periodo, espresso in ore lavorative secondo il modello orario sopra richiamato, che intercorre fra la segnalazione del problema da parte dell'Amministrazione e la comunicazione all'Amministrazione da parte del prestatore della diagnosi e della previsione del tempo necessario a completare l'intervento (ovvero, a risolvere il problema);
- i. in caso di **malfunzionamenti bloccanti** l'impresa deve intervenire **entro 4 ore lavorative** dalla segnalazione per i siti dislocati nel comune di Firenze e **entro 6 ore lavorative** per quelli dislocati negli altri Comuni della Provincia, salvo quanto previsto nell'allegato "Allegato B – Schema di DUVRI" al paragrafo "MISURE SPECIFICHE DI RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA".
  - ii. in caso di **malfunzionamenti non bloccanti ed altre problematiche in genere** l'impresa deve intervenire **entro il giorno lavorativo successivo** a quello della segnalazione;
- d) si intende per **tempo di ripristino** il periodo, espresso in ore lavorative secondo il modello orario sopra richiamato, che intercorre fra la segnalazione del problema da parte dell'Amministrazione ed il ripristino definitivo delle condizioni normali di operatività dell'apparato in manutenzione,
- i. in caso di problematiche che riducano in modo grave l'uso dell'apparato in manutenzione (**malfunzionamenti bloccanti**) l'impresa deve provvedere al ripristino **entro il giorno lavorativo successivo** a quello della segnalazione;
  - ii. in caso di problematiche che riducano in modo lieve la produttività o per qualsiasi altra richiesta di assistenza riguardante gli apparati in manutenzione (**malfunzionamenti non bloccanti ed altre problematiche in genere**) l'impresa deve provvedere al ripristino **entro il terzo giorno lavorativo successivo** a quello della segnalazione;
- e) L'assistenza hardware si intende on site, comprensiva di manodopera e parti di ricambio, che si intendono remunerati dal canone di manutenzione.
- f) L'eventuale sostituzione e/o riparazione di componenti difettosi o guasti dovrà avvenire a cura dell'impresa aggiudicataria con parti e/o componenti, nuovi o ricondizionati, dello stesso produttore di quelli sostituiti o, in caso di non reperibilità, garantiti compatibili con lo hardware che lo ospita. Il componente fornito dovrà avere caratteristiche uguali o superiori a quello da sostituire.
- g) I componenti sostituiti verranno ritirati dall'impresa aggiudicataria; l'Amministrazione ne autorizza l'eventuale ricondizionamento e/o riuso anche al di fuori del presente contratto.

- h) L'impresa aggiudicataria è inoltre tenuta, per la durata dell'appalto, a rendere disponibili all'Amministrazione gli eventuali aggiornamenti del software WINGAEP rilasciati dal produttore.
- i) A fronte di ogni intervento effettuato per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, dovrà essere prodotto uno specifico rapporto d'intervento.

### **ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO**

1. L'appalto avrà decorrenza dalla data dell'ordine, emesso successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva intervenuta mediante caricamento su piattaforma MePA del documento di stipula generato dal sistema.
2. L'appalto avrà la durata di 12 mesi.
3. L'importo complessivo presunto a base di gara ammonta a Euro 13.200,00 IVA esclusa.
4. L'importo contrattuale è determinato applicando all'importo presunto a base di gara il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
5. La Ditta aggiudicataria è tenuta, su richiesta dell'Amministrazione, a garantire i servizi oggetto dell'appalto alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza del contratto.
6. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa, ed è pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 26 ottobre 1972, n. 633) nella misura vigente al momento del pagamento.
7. I prezzi di cui al presente Capitolato sono comprensivi di ogni onere dovuto all'Impresa sulla base delle norme in vigore, ed in particolare compresi tutti i costi di eventuali oneri accessori.
8. Qualora Consip Spa attivasse, successivamente all'indizione della presente gara e prima dell'aggiudicazione definitiva, una Convenzione relativa a tutte o parte delle medesime prestazioni, nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte da quest'ultima risultassero più convenienti, verrà richiesto all'aggiudicatario provvisorio di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip Spa; l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l'offerente primo classificato non provveda a tale adeguamento;
9. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.
10. In caso di recesso parziale, ovvero riduzione del numero degli apparati di rilevazione presenze/controllo accessi conseguente mutamenti di carattere organizzativo, il corrispettivo dovuto per la manutenzione degli stessi sarà ridotto in misura del 2% per ciascun apparato per cui non sarà più richiesta la manutenzione.

### **ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicatario è obbligato a prestare una garanzia

fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. Detta fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avere validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. La predetta cauzione deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'impresa affidataria. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui all'art.103 del D.Lgs n. 50/2016 determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
6. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato in ultimo dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, nelle misure ivi contemplate. Qualora vi sia diritto alla riduzione in quanto impresa certificata, l'offerente – previa segnalazione in sede di offerta del possesso dei relativi requisiti – dovrà obbligatoriamente allegare alla cauzione copia del documento di certificazione.
7. Nel caso di RTI la garanzia deve essere intestata a tutti gli offerenti (mandataria e mandante/i) e sottoscritta dalla Capogruppo.

## **ART. 5 – INIZIO DELL'ESECUZIONE**

1. L'esecuzione del rapporto contrattuale, ovvero della prestazione di fornitura, ha inizio con l'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte della U.O. SIT e Reti Informative.

## **ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana di Firenze e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – consultabili all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente> – nelle sezioni “Personale” e “Disposizioni Generali”. La violazione da parte del contraente (e dei suoi collaboratori) del Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente la violazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto

salvo il risarcimento dei danni.

2. L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.
3. L'Impresa è altresì obbligata al rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. con particolare riferimento all'informazione e alla formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'Impresa dovrà quindi provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
4. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente Capitolato, determina la risoluzione del contratto.
5. La prestazione oggetto dell'appalto dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

1. L'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016;
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
  - a) dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
  - b) dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc...
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.
4. L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:
  - a) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell'appalto
  - b) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi 2) e 4) del presente articolo, accertata dalla Città Metropolitana di Firenze o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,

l'Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.

6. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
7. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
8. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma 5) l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. Il prestatore della fornitura è responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

#### **ART. 9 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
2. L'impresa aggiudicataria assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

#### **ART. 10 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

1. L'Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa nulla possa eccepire, di far effettuare da propri incaricati, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sulle forniture effettuate, al fine di accertare che la fornitura oggetto dell'appalto avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato, nonché di eseguire eventuali prove di funzionamento e di accertamento delle qualità dei prodotti forniti.

2. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'Impresa dalle responsabilità di cui al presente Capitolato.
3. L'impresa che durante l'esecuzione della fornitura dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
4. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
5. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 11 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO**

1. E' assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, ad altra impresa del servizio oggetto del contratto, nonché qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso l'Amministrazione possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21/01/1991, n. 52 e dell'art. 106 co.13 del D.Lgs n. 50/2016.
3. Il subappalto è ammesso, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente (cfr. art. 105 del D.Lgs n. 50/2016).
4. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione subappaltata;
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un'apposita clausola con cui sia l'appaltatore che il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Ente appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente appaltante.
7. La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto.

#### **ART. 12 – PENALITÀ: FATTISPECIE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

1. L'Impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del presente capitolato in ordine alla qualità delle prestazioni da effettuare (art. 2 del presente Capitolato, "Modalità e requisiti del servizio").
2. L'Impresa è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del presente capitolato per l'attivazione del servizio di assistenza.

3. L'Impresa è inoltre soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del presente capitolato per la prestazione del servizio di assistenza. In particolare si applicano le seguenti penali:
- a) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento di cui all'art. 2 co. 5 lett. c)
    - i. nella misura del 0,1% dell'ammontare netto contrattuale **per ogni ora lavorativa di ritardo** oltre le 2 ore lavorative dalla segnalazione da parte dell'Amministrazione in caso di malfunzionamenti bloccanti (v. art. 2, co. 5, lett. c), p.to i.)
    - ii. nella misura del 0,07% dell'ammontare netto contrattuale **per ogni giorno lavorativo di ritardo** oltre il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione da parte dell'Amministrazione in caso di malfunzionamenti non bloccanti (v. art. 2, co. 5, lett. c), p.to ii.)
  - b) in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino di cui all'art. 2 co. 5 lett. d) l'impresa è soggetta a penalità
    - i. nella misura del 0,1% dell'ammontare netto contrattuale **per ogni giorno lavorativo di ritardo** oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione da parte dell'Amministrazione in caso di malfunzionamenti bloccanti (v. art. 2, co. 5, lett. d), p.to i.)
    - ii. nella misura del 0,07% dell'ammontare netto contrattuale **per ogni giorno lavorativo di ritardo** oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione da parte dell'Amministrazione in caso di malfunzionamenti non bloccanti (v. art. 2, co. 5, lett. d), p.to ii.)
4. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Amministrazione. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
5. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
6. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto per inadempienza, e potrà essere applicata la clausola di affidamento a terzi della fornitura, fatta salva l'applicazione del maggior danno.

#### **ART. 13 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI – SOSPENSIONE PAGAMENTI**

1. L'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al presente Capitolato, corrisponderà all'Appaltatore le somme dovute, dietro rimessa di fattura, con cadenza trimestrale posticipata.
2. Le fatture, la cui emissione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, dovranno essere intestate alla Città Metropolitana di Firenze, U.O. SIT e Reti Informative, Via Cavour n. 1, 50129 Firenze – C.F.80016450480. Il benestare alla fatturazione verrà comunicato

via PEC all'aggiudicatario, a seguito di invio, da parte di quest'ultimo, dell'elenco riepilogativo degli interventi effettuati.

3. Ogni fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG/CUP, del buono d'ordine e degli estremi dell'impegno, nonché del benestare alla fatturazione (come indicati dall'Amministrazione) la descrizione delle prestazioni, e le modalità di pagamento. Le fatture eventualmente emesse in assenza del benestare dell'Amministrazione, ovvero prive delle indicazioni di cui sopra, non produrranno alcun effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione, e verranno immediatamente restituite con contestuale richiesta di emissione di nota di credito per l'intero ammontare.
4. I corrispettivi, decurtati delle eventuali penali applicate, saranno liquidati a seguito delle verifiche d'uso e dell'esibizione delle fatture emesse successivamente alle prestazioni di fornitura a cui si riferiscono, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture stesse al Protocollo Generale della Città Metropolitana di Firenze.
5. Per le sospensioni dei pagamenti contemplate all'art.7 del presente Capitolato l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo ad interessi e risarcimento di danni.
6. Le commissioni bancarie applicate dall'Ente Tesoriere sui bonifici bancari disposti dall'Amministrazione sono le seguenti: per mandati su Filiali dell'Ente Tesoriere UNICREDIT spa, il costo Euro/mandato è pari a zero; per mandati su altri Istituti, il costo Euro/mandato è pari ad Euro 2,50.

#### **ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - a. quando l'Amministrazione e l'Impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
  - b. sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
  - c. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
  - d. fallimento dell'Impresa, ad eccezione delle ipotesi di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa;
  - e. ricorso al subappalto non autorizzato; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
  - f. mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dall'Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; l'Amministrazione incamera la parte restante della cauzione;

- g. cessione dell'azienda, ove l'Amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
  - h. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente Capitolato; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
  - i. negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa.
2. L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento delle prestazioni di fornitura effettuate.
  3. Visto il riordino istituzionale che interessa l'Ente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC. In tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
  4. Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

#### **ART. 15 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE E RECESSO**

1. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma precedente sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il termine entro il quale l'impresa può far pervenire le proprie controdeduzioni.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.
4. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della prestazione di fornitura l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### **ART. 16 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui ai successivi comma, il pagamento del valore della prestazione di fornitura eseguita fino al

momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

2. Nei casi di risoluzione del contratto per motivi imputabili all'impresa, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della fornitura, in danno dell'impresa inadempiente.

3. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

4. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, delle forniture affidate e degli importi relativi.

4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.

5. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore la stazione appaltante si riserva anche la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto alla ditta che segue in graduatoria.

#### **ART. 17 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA**

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.

2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi a) e b), l'Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

#### **ART. 18 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

1. Quando sorgono contestazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

3. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

4. Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa sarà deferita alla competenza del Giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di Firenze.

5. Ai sensi del disposto dell'art. 244 del D. Lgs n.163/2006, tutte le controversie relative alla presente procedura di affidamento, ivi incluse quelle risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al TAR Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze entro il termine di 60 giorni. In alternativa

potranno essere oggetto, entro il termine di giorni 120, di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### **ART. 19 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30.06.03**

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che:

1. i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'Impresa che intende presentare offerta ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
3. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'aggiudicazione;
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia;
6. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice..

#### **ART. 20 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'eventuale cambiamento di indirizzo di PEC. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione di tale cambiamento.

#### **ART. 21 – DUVRI E COSTI SICUREZZA**

1. Poiché il servizio oggetto del presente contratto insiste su locali posti all'interno delle sedi della stazione appaltante possono sussistere condizioni di "interferenza" con l'attività. Pertanto viene allegato al presente capitolato lo schema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), che dovrà essere sottoscritto dall'offerente dopo il sopralluogo che dovrà essere eseguito prima dell'inizio effettivo della prestazione.
2. L'allegato schema di DUVRI potrà essere integrato e/o modificato in corso di esecuzione del contratto per riflettere gli specifici contenuti dell'offerta presentata in sede di gara così come le eventuali mutazioni al contesto che potranno intervenire.
3. Non si prevedono costi per la sicurezza.

#### **ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'oneri si fa rinvio a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, e dal regolamento dei contratti dell'Amministrazione.

**Il presente documento viene firmato digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Impresa.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile il sottoscritto Legale rappresentante della Ditta dichiara di aver ben letto, di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli articoli 2 (Modalità e requisiti del servizio), 4 (Cauzione definitiva), 6 (Obblighi a carico dell'appaltatore), 7 (Obblighi nei confronti del personale), 8 (Responsabilità dell'appaltatore), 11 (Cessione contratto e crediti – subappalto), 13 (Penalità: fattispecie e modalità di applicazione), 13 (Corrispettivo – pagamenti – sospensione pagamenti), 14 (Risoluzione del contratto e recesso), 15 (Modalità di risoluzione e recesso), 16 (Effetti della risoluzione – esecuzione d'ufficio), 17 (Variazione o modifica della ragione sociale della ditta aggiudicataria) e 18 (Definizione controversie – foro competente) del presente Capitolato d'onori.